

# Dispositivi ceduti in comodato d'uso alle famiglie: che fare in caso di mancata restituzione?

**Data:** 08/07/2021

**Area Tematica:** Forniture

**Argomenti:** [Acquisti/forniture/contratti: comodato d'uso](#)

**Keywords:**

#pbb #comodato #restituzione #famiglia #restituire #dispositivo #danneggiamento #uso #cedere #bene #rubricare

## Domanda

Nel corrente anno scolastico, la scuola che dirigo ha ceduto alle famiglie, in comodato d'uso gratuito, i dispositivi elettronici finalizzati a garantire agli studenti la fruizione delle attività didattiche in modalità DDI. L'assegnazione è stata operata attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto, in cui, all'art. 4 rubricato "Durata" è previsto quanto segue: "la durata del presente comodato è convenuta fino al termine del periodo di sospensione delle lezioni in presenza determinata dall'emergenza sanitaria". Nonostante la prima Circolare ufficiale, in cui, terminate le attività didattiche, si invitavano le famiglie alla restituzione dei tablet, un significativo numero di famiglie si rifiuta di restituire i dispositivi, mentre un ulteriore gruppo intende restituirli con evidenti danneggiamenti. Si chiede consulenza circa la procedura che la scuola dovrebbe adottare in caso di mancata restituzione.

## Risposta

Preliminarmente si evidenzia che ciò che fa fede è il contratto sottoscritto con le famiglie e/o un regolamento interno che disciplini il comodato d'uso dei computer concessi agli studenti.

Anche senza aver avuto visione dell'intero contratto sottoscritto da Codesto istituto con le famiglie, si ipotizza che vi siano ulteriori clausole contrattuali oltre a quella citata in quesito sulla durata del comodato.

In particolare, si immagina che sia stato inserito un articolo relativo all'obbligo contrattuale delle famiglie dell'alunno assegnatario di conservare diligentemente il bene concesso in comodato d'uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso.

La responsabilità per danneggiamenti volontari o dovuti a negligenza deve essere imputata all'utilizzatore.

E' auspicabile che nel contratto sia altresì stata prevista una clausola di esenzione da responsabilità da parte dell'Istituto per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all'incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all'Istituzione Scolastica l'equivalente del valore d'inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.

In conclusione, per rispondere al quesito, in caso di mancata restituzione si dovrà procedere con formale diffida alla restituzione o, in alternativa, alla corresponsione del corrispondente valore del bene. Il valore corrispondente potrà essere valutato dal consegnatario al netto degli ammortamenti.

In difetto di restituzione, l'Avvocatura di Stato, opportunamente allertata, procederà coattivamente: si segnala che alcune Avvocature locali richiedono un passaggio intermedio dall'USR prima di essere attivate.

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*